



**COMUNE DI TARZO**

PROVINCIA DI TREVISO

**Verbale di Consiglio Comunale**  
**Adunanza Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione-seduta Pubblica**

**Oggetto:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno 2015, addì ventuno del mese di maggio alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Bof Gianangelo	X	
2	Sacchet Vincenzo		X
3	Pol Antonella		X
4	Gava Mauro	X	
5	De Polo Andrea	X	
6	Faraon Luana	X	
7	Tessari Giovanni	X	
8	Michelon Elena	X	
		6	2

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Faraon Luana, De Polo Andrea, Tessari Giovanni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**CONSTATATO** che i commi dal 707 al 721 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno modificato il D.L. 201/2011, rendendo l'I.M.U. dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale, ma dando un nuovo assetto a regime definitivo;

**VISTI** i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita la "IUC" Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: IMU (imposta municipale propria); TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

**DATO ATTO** che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che compongono la IUC;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, che in particolare:

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**CONSIDERATO** che l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, modificato dai commi 707 e 713 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ha stabilito al comma 2 che «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

**DATO ATTO** che il comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che «A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011»;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 21.5.2015, in vigore dal 1 gennaio 2015;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.04.2014, con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l'anno 2014;

**VISTI:**

- il Decreto Interministeriale 28.11.2014 che ha introdotto l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli a decorrere dall'anno di imposta 2014;
- D.L. n. 4 del 24.01.2015, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, che ha modificato i criteri di individuazione dei comuni esenti, sulla base dell'elenco comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**CONSIDERATO** che il suddetto elenco comuni italiani predisposto dall'ISTAT classifica il Comune di TARZO come "NON montano", e che pertanto a decorrere dall'anno di imposta 2014 tutti i terreni agricoli, anche se posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sono assoggettati all'IMU;

**DATO ATTO** che per effetto del combinato disposto dei D.L. 6.12.2011 n. 201, D.M. 28.11.2014 e D.L. 24.01.2015 n. 4, poiché nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 non è stata stabilita un'apposita aliquota ai fini IMU da applicarsi ai terreni agricoli assoggettabili all'imposta, trova applicazione per l'anno 2014 l'aliquota di base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 nella misura del 0,76 per cento;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 1-bis, del D.L. n. 4 del 24.01.2015, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, che stabilisce: "A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200."

**DATO ATTO** quindi che a decorrere dall'anno 2015, coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, detraggono dall'IMU dovuta per i terreni agricoli, determinata ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 8-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00;

**RICHIAMATO** l'art. 14 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 21.5.2015, in vigore dal 1 gennaio 2015, che disciplina le fattispecie equiparate all'abitazione principale (comodati, anziani-disabili, AIRE pensionati);

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 05.03.2015, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, bilancio pluriennale 2015/2017 e relativa relazione previsionale e programmatica;

**RILEVATO** che i Comuni possono aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ai sensi dell'art.13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214;

**RICHIAMATO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), secondo il quale il comune, può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO** nell'ambito della propria potestà regolamentare - allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio - di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>OGGETTO DI IMPOSTA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
1) Altri Fabbricati, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/7, A/8 e D/5 2) Terreni agricoli	7.6 per mille (aliquota ordinaria)
3) Altri fabbricati classificati in categoria catastale A/7 e A/8 4) Aree edificabili	8.4 per mille
5) Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	9.6 per mille
6) Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9	5.0 per mille

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2015 la detrazione di € 230,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze,

applicandosi tale detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, al 30 luglio 2015;

**DATO ATTO** che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione) per via telematica mediante l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico ai sensi della normativa vigente;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Sentito:

-il sindaco che evidenzia come nonostante i notevoli tagli da parte dello stato alla finanza comunale questa amministrazione anche questo anno è riuscita ad evitare di aumentare le aliquote Imu;

**CON** voti favorevoli 4, astenuto 2 (Tessari Giovanni e Michelon Elena) espressi per alzata di mano dai 6 consiglieri presenti e votanti sugli otto assegnati;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno **2015** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>OGGETTO DI IMPOSTA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
1) Altri Fabbricati, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/7, A/8 e D/5 2) Terreni agricoli	7.6 per mille (aliquota ordinaria)
3) Altri fabbricati classificati in categoria catastale A/7 e A/8 4) Aree edificabili	8.4 per mille
5) Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	9.6 per mille
6) Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9	5.0 per mille

- 3) di confermare per l'anno 2015 la detrazione di € 230,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, applicandosi tale detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e che il gettito complessivo stimato ammonta ad € **861.000**;
- 5) di dare atto che le aliquote e le detrazioni sono invariate rispetto all'anno 2014;
- 6) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del *Portale del federalismo fiscale*) entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul predetto sito informatico.

<b>PARERE DI COMPETENZA</b>
-----------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to Rita Fides Menegon

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
f.to Bof Gianangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Fontan Rolando

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 28/05/2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

lì, 28/05/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
f.to Checuz Nicoletta

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il .....

lì, .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
f.to Checuz Nicoletta